

Parere di validazione PEF 2021.

Oggetto: *Parere relativo al Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 dei Comuni di Albiano, Aldeno, Andalo, Altavalle, Cavedago, Cavedine, Cembra Lisignago, Cimone, Fai della Paganella, Garniga Terme, Giovo, Lavis, Lona Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terre d'Adige, Valle Laghi, tutti soci dell'Azienda Speciale ASIA, in sostituzione dell'Ente Territorialmente Competente, così come previsto dall'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF di ARERA – Validazione dello stesso.*

Gli scriventi dott.ssa Odorizzi Cristina, revisore dei conti del Comune di Lavis, la Rag. Valorzi Sonia, revisore dei conti del Comune di Mezzocorona, il dott. Giuliano Sighel, revisore del Comune di Vallelaghi, incaricati ai fini della validazione del PEF 2021 dei Comuni di cui all'oggetto con delibera della Giunta comunale del Comune di Lavis, n. 34 di data 15.02.2021, hanno esaminato la proposta dei Consigli Comunali di cui all'oggetto ed esprimono proprio Parere di validazione degli stessi.

Premesso:

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo, contenuto nella deliberazione 443/19 ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- che le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- che le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

Considerato:

- che i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- che il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- che alle REGIONI e alle Province Autonome di Trento e Bolzano competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;

- che il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- che gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato in particolare:

- che con l'art. 57-bis, Legge 19 dicembre 2019, n. 157, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";
- che l'Articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- che l'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:

6.4 “Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolativa degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

- la deliberazione 493/2020/R di Arera, relativa all’aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021.

Richiamato inoltre

l’articolo 1 comma 2 della Deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF con cui ARERA indica che “Laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell’attività di validazione, ne dà comunicazione all’Autorità nell’ambito della trasmissione degli atti di competenza.”

Tenuto conto

- che la validazione consiste nel verificare la veridicità del PEF e la sua conformità rispetto alla regolazione ossia che i dati di origine contabili presenti nel PEF provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie e che siano stati determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolazione, con particolare riferimento ai principi di pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità;
- che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del/i PEF viene svolta dall’Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- che per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, nel perimetro oggi gestito dall’azienda speciale ASIA, costituita ai sensi della Legge Regionale n. 01 del 1993, non è stato individuato l’Ente Territorialmente Competente e che pertanto, sulla base dell’indirizzo dei comuni soci di ASIA si è ritenuto opportuno individuare come soggetto terzo per la validazione dei PEF una terna di revisori nelle persone della dott.ssa Odorizzi Cristina revisore dei conti del Comune di Lavis, della Rag. Valorzi Sonia revisore dei conti del Comune di Mezzocorona, del dott. Giuliano Sighel revisore del Comune di Vallegalli, incaricati ai fini della validazione del PEF 2021.

Considerato

che l'art. 19 dell'MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ASIA;
- Il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- Il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore – ASIA.

L'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dalla società di gestione – ASIA, per il PEF 2021, elaborati con riferimento ai costi 2019, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo al 2021.

Tutto ciò premesso

in relazione al/i PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dalla società di gestione ASIA, anche a seguito specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard previsti dalla Carta dei Servizi Pubblici approvata in data 04.09.2015, così come rappresentati nella relazione di accompagnamento redatta ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF; considerati e verificati i costi diretti sostenuti dai singoli comuni riguardo le attività di spazzamento, di gestione della TARI e rapporto con gli utenti, nonché dell'accantonamento relativo ai crediti di dubbia esigibilità, di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011, iscritto nei singoli bilanci degli enti locali.

Preso atto

della relazione di veridicità dei dati rilasciata dal Direttore Generale, legale rappresentante di ASIA, in data 25.02.2021 (prot. 00046/G/2021), conforme allo schema di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, delle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali di revisione (ISA Italia) con la presenza della direzione anche con l'assistenza della società di consulenza incaricata da ASIA per il supporto alla redazione dei PEF.

VISTA

La nota di LUEL S.r.l., consulenti per gli adempimenti ARERA dell'Azienda Speciale ASIA, con la quale *"...ritiene, per quanto di competenza e utile ai soli fine della istruttoria interna alla società, che i contenuti dei singoli Piani Economico Finanziari 2021, allegati alla presente, siano formalmente adeguati alla normativa vigente..."*.

Considerato

che rispetto alla società ASIA ed ai Comuni la terna dei revisori dei conti, nominato allo scopo di validare il PEF 2021, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, e quindi qualificabile come soggetto terzo.

Acquisiti

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

VALIDA ED ATTESTA


Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, gli allegati piani economico e finanziari predisposti attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione dei piani economici finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lavis, 15.03.2021

Il Revisore dei Conti del comune di Lavis


Dott.ssa Odorizzi Cristina



Cristina Odorizzi

Il Revisore dei Conti del comune di Mezzocorona

Rag. Valorzi Sonia



Sonia Valorzi

Il Revisore dei Conti del Comune di Vallegalli

Dott. Sighel Giuliano

